



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 18 FEBBRAIO 2008

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

### Sommario

<b>LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2008 - N. 1</b> . . . . .	(3.1.0)	
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso . . . . .		2
<b>LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2008 - N. 2</b> . . . . .	(1.1.3)	
Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano . . . . .		14
<b>COMUNICATO REGIONALE 14 FEBBRAIO 2008 - N. 37</b> . . . . .	(1.1.0)	
Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008», pubblicata nel BURL n. 52, I Supplemento Ordinario del 29 dicembre 2007. . . . .		15

(BUR2008021)

(3.1.0)

**Legge regionale 14 febbraio 2008 - n. 1**  
**Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

**INDICE**

**CAPO I – OGGETTO DEL TESTO UNICO**

Art. 1 – Oggetto del testo unico

**CAPO II – LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

- Art. 2 – Finalità e oggetto  
 Art. 3 – Attività del volontariato  
 Art. 4 – Organizzazioni di volontariato  
 Art. 5 – Istituzione del registro generale regionale del volontariato  
 Art. 6 – Partecipazione alla programmazione  
 Art. 7 – Formazione e qualificazione professionale  
 Art. 8 – Contributo alle attività di volontariato  
 Art. 9 – Convenzioni  
 Art. 10 – Attività di vigilanza  
 Art. 11 – Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato  
 Art. 12 – Conferenza regionale del volontariato  
 Art. 13 – Norma di rinvio

**CAPO III – PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO  
E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO**

- Art. 14 – Finalità e ambito di applicazione  
 Art. 15 – Requisiti delle associazioni  
 Art. 16 – Registri provinciali e registro regionale delle associazioni  
 Art. 17 – Iscrizione nei registri provinciali e regionale  
 Art. 18 – Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale  
 Art. 19 – Interventi per la promozione dell'associazionismo  
 Art. 20 – Disposizioni applicative e attività di vigilanza  
 Art. 21 – Programma e interventi della Regione  
 Art. 22 – Conferenza regionale dell'associazionismo  
 Art. 23 – Formazione degli operatori  
 Art. 24 – Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali  
 Art. 25 – Disposizioni di attuazione

**CAPO IV – LE COOPERATIVE SOCIALI**

- Art. 26 – Oggetto  
 Art. 27 – Albo regionale delle cooperative sociali  
 Art. 28 – Attività formative  
 Art. 29 – Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali

**CAPO V – LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**

- Art. 30 – Finalità  
 Art. 31 – Programmi finanziabili  
 Art. 32 – Presentazione delle domande  
 Art. 33 – Concessione ed erogazione dei contributi  
 Art. 34 – Controlli regionali e revoca dei benefici  
 Art. 35 – Iniziative promozionali regionali

**CAPO VI – PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE**

- Art. 36 – Promozione dell'associazionismo familiare

**CAPO VII – EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO  
ALLE ARTICOLAZIONI REGIONALI ED ALLE SEZIONI PROVINCIALI  
DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI,  
DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA  
DEI SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI  
E DISPERSI IN GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MUTILATI E INVALIDI CIVILI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E DELL'UNIONE NAZIONALE  
MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

- Art. 37 – Finalità

- Art. 38 – Erogazione dei contributi  
 Art. 39 – Programma speciale  
 Art. 40 – Relazione sullo stato di attuazione dei progetti

**CAPO VIII – EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO  
AL SERVIZIO CANI GUIDA PER NON VEDENTI**

- Art. 41 – Contributo di solidarietà

**CAPO IX – NORME FINALI**

- Art. 42 – Abrogazioni e modificazioni di norme  
 Art. 43 – Norma finale  
 Art. 44 – Norma finanziaria

**CAPO I**

**OGGETTO DEL TESTO UNICO**

**Art. 1  
(Oggetto del testo unico)**

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni;
- le cooperative sociali;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni familiari;
- l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia;
- l'erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

**CAPO II**

**LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

**Art. 2  
(Finalità e oggetto)**

1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

**Art. 3  
(Attività del volontariato)**

1. Ai fini del presente testo unico è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si perseguono attraverso le seguenti attività:

- attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

#### **Art. 4 (Organizzazioni di volontariato)**

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

#### **Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato)**

1. È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La Giunta regionale provvede:

- ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 dà diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.

3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

5. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.

6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

7. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

#### **Art. 6 (Partecipazione alla programmazione)**

1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

#### **Art. 7 (Formazione e qualificazione professionale)**

1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

- le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;
- la Giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attività di volontario.

2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

#### **Art. 8 (Contributo alle attività di volontariato)**

1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti. La Giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attività di cui all'articolo 3.

2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della Giunta si intende approvata.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente capo è istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle attività definite all'articolo 3.

#### **Art. 9 (Convenzioni)**

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da al-

meno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative di cui al comma 6 dell'articolo 4;
- e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto;
- g) la verifica dei reciproci adempimenti.

3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle:

- a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
- b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.

4. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e dal presente articolo.

#### **Art. 10 (Attività di vigilanza)**

1. La Giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

#### **Art. 11 (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 266/1991.

2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

#### **Art. 12 (Conferenza regionale del volontariato)**

1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni al fine di discutere gli indirizzi generali delle politiche regionali delle attività di cui all'articolo 3, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.

2. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e può essere organizzata per trattare tematiche specifiche e per sezioni.

3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

#### **Art. 13 (Norma di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge 266/1991.

### **CAPO III PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO**

#### **Art. 14 (Finalità e ambito di applicazione)**

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.

5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizioni del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

#### **Art. 15 (Requisiti delle associazioni)**

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall'articolo 14, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere redistribuito tra i soci.

#### **Art. 16 (Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)**

1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle



associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi:

- a) le associazioni di carattere regionale;
- b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.

4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali

#### Art. 17

##### (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un anno;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'articolo 14;
- d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'articolo 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.

4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

- a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;
- b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.

5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di

quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;

- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.

8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.

9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

#### Art. 18

##### (Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale)

1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.

3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

#### Art. 19

##### (Interventi per la promozione dell'associazionismo)

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

- a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;
- b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

#### Art. 20

##### (Disposizioni applicative e attività di vigilanza)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

#### Art. 21

##### (Programma e interventi della Regione)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regiona-

le rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la Regione contribuisce in misura tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.

4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

#### Art. 22

##### (Conferenza regionale dell'associazionismo)

1. La Giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.

2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.

#### Art. 23

##### (Formazione degli operatori)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 14 coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province.

#### Art. 24

##### (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)

1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'articolo 21, comma 4.

2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'articolo 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'articolo 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.

3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'articolo 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

#### Art. 25

##### (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), la Giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti all'applicazione della presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'articolo 16.

#### CAPO IV

##### LE COOPERATIVE SOCIALI

#### Art. 26

##### (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

#### Art. 27

##### (Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

3. Le province provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia.

4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

5. La Regione, con il regolamento previsto dall'articolo 4 della l.r. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo con le province.

#### Art. 28

##### (Attività formative)

1. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 8 della l.r. 21/2003, ai fini della valutazione dell'orario e della prestazione lavorativa.

2. Al fine della più ampia applicazione di quanto previsto dal

comma 1, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attività di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all'inserimento di soggetti svantaggiati.

#### Art. 29

##### (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.

3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991.

4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

#### CAPO V

##### LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

#### Art. 30 (Finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

#### Art. 31

##### (Programmi finanziabili)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 30 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolazione della realizzazione di programmi riguardanti:

- a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'articolo 30, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;
- b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;
- c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

#### Art. 32

##### (Presentazione delle domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le società di mutuo soccorso di cui all'articolo 30 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

- a) per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;
- b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31, preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;
- c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;
- d) per le opere di cui al comma 2 dell'articolo 33, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.

#### Art. 33

##### (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità del presente testo unico, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del dirigente competente.

4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, avviene con le seguenti modalità:

- a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
- b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.



5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

#### **Art. 34 (Controlli regionali e revoca dei benefici)**

1. La direzione generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

#### **Art. 35 (Iniziativa promozionali regionali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 30, la Regione promuove, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Lombardia con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

- a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle lombarde;
- b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;
- c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
- d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;
- e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

### **CAPO VI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE**

#### **Art. 36 (Promozione dell'associazionismo familiare)**

1. La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

- a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La Giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giun-

ta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da:

- a) assessore regionale competente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;
- c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;
- e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;
- f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.

9. La consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione.

11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

### **CAPO VII EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ARTICOLAZIONI REGIONALI ED ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

#### **Art. 37 (Finalità)**

1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità



di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di euro 103.291,38 in favore dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, di euro 103.291,38 in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionali mutilati e invalidi civili, di euro 103.291,38 in favore della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di euro 103.291,38 in favore della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell'udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili e del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede.

4. Le finalità e le modalità di erogazione del contributo in favore dell'unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'articolo 38.

5. L'ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall'articolo 39 e deve rendere programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 40.

#### **Art. 38 (Erogazione dei contributi)**

1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:

- a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
- b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale.

#### **Art. 39 (Programma speciale)**

1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all'articolo 37 operano, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
- b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
- c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
- d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

- e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

#### **Art. 40 (Relazione sullo stato di attuazione dei progetti)**

1. Gli enti di cui all'articolo 37 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.

2. La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attività.

#### **CAPO VIII EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL SERVIZIO CANI GUIDA PER NON VEDENTI**

#### **Art. 41 (Contributo di solidarietà)**

1. La Regione, in riconoscimento del servizio reso alla collettività, concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.

2. Le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

#### **CAPO IX NORME FINALI**

#### **Art. 42 (Abrogazioni e modificazioni di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
- b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);
- c) legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);
- d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia);
- e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).

2. Sono altresì abrogati:

- a) i commi 5 e 6 dell'articolo 8 e l'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia);
- b) l'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia);
- c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28° e 29° alinea, dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n. 24 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);
- d) il punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio

1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);

- e) i commi 33 e 45 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);
- f) i commi 9 e 11 dell'articolo 11 e il punto 9 dell'allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
- g) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
- h) l'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
- i) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
- l) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);
- m) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*«Art. 4  
(Anagrafe regionale delle cooperative)»*

*1. È istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.*

*2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.*

*3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'articolo 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.»*

4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 2, lettera d), le parole: «realizzare l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6» sono sostituite dalle parole: «realizzare l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.»;
- b) all'articolo 4, comma 16, le parole «La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8:» sono sostituite dalle parole: «La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.».

**Art. 43  
(Norma finale)**

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'articolo 42, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni, permangono e restano validi ed efficaci.

2. Per quanto riguarda l'attività delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, operanti in ambito sociale, sociosanitario ed educativo, restano ferme le disposizioni della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia).

**Art. 44  
(Norma finanziaria)**

1. Per le spese di formazione di cui all'articolo 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all'articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

2. Per gli interventi di promozione dell'associazionismo e finanziamento di progetti di cui agli articoli 19 e 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

3. Per le attività formative di cui all'articolo 23 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

4. Alle spese previste dagli articoli 31 e 35 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 2.3.1.3.56 «Valorizzazione del patrimonio culturale» per le spese in conto capitale e all'UPB 2.3.3.2.54 «Qualificazione e sostegno delle attività culturali» per le spese di natura corrente.

5. Per le spese di cui all'articolo 36, comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori» e per quelle di cui al comma 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

6. Per il finanziamento delle azioni di sostegno e per gli interventi di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

7. Per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 41 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.2.3.02.97 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/512 del 5 febbraio 2008)

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'allegato A della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»**

**ALLEGATO**

**ELENCO DISPOSIZIONI ABROGATE**

Sono abrogate:

1. la l.r. 22 aprile 1974, n. 21 «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale»;

2. l'art. 5 della l.r. 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese»;

3. la l.r. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale»;

4. ....;

5. la l.r. 9 giugno 1981, n. 29 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" – Istituzione di nuovi servizi e conseguenti provvedimenti di adeguamento»;

6. l'art. 3 della l.r. 6 luglio 1981, n. 35 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 settembre 1978, n. 59 "Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese" e all'art. 2 della l.r. 19 maggio 1980 n. 61 "Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari"»;

7. la l.r. 31 agosto 1981 n. 52 «Modifiche alla l.r. 22 aprile 1974 n. 21»;

8. la l.r. 28 giugno 1982, n. 31 «Piano territoriale regionale»;

9. la l.r. 15 dicembre 1982, n. 70 «Modifiche della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 e della l.r. 9 giugno 1981, n. 29 "Istituzione del servizio vertenze"»;

10. la l.r. 24 marzo 1983 n. 19 «Norme finanziarie ed organizzative della l.r. 27 luglio 1981 n. 40»;

11. l'art. 12 della l.r. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale», nonché l'allegato a) alla suddetta legge;

12. l'art. 7 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68 «Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia", nonché l'allegato a) alla suddetta legge;

13. la l.r. 14 settembre 1983, n. 72 «Modifiche delle ll.rr. 1 agosto 1979, n. 42 e 9 giugno 1981, n. 29. Istituzione del servizio grandi progetti territoriali di interesse regionale»;

14. l'art. 2 della l.r. 24 maggio 1985, n. 52 «Norme organizzative in materia di usi civici», nonché l'allegato alla suddetta legge;

15. il quarto comma dell'art. 28 della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale», nonché l'allegato alla suddetta legge;

16. la l.r. 12 settembre 1986, n. 48 «Modifiche alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia", e successive modifiche ed alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale", e successive modifiche»;

17. la l.r. 28 novembre 1986, n. 58 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale". Istituzione del settore problemi dell'energia, ridefinizione delle attribuzioni del servizio energia istituito con l.r. 9 giugno 1981, n. 29 ed istituzione del nuovo servizio centrali elettriche. Abrogazione della l.r. 26 agosto 1986, n. 43»;

18. la l.r. 1 dicembre 1986, n. 59 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" – Modifica della denominazione e delle competenze del "servizio trasporti e navigazione interna", ed istituzione del "servizio reti e sistemi di trasporto", nell'ambito del settore trasporti e mobilità»;

19. la l.r. 14 febbraio 1987 n. 10 «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione» nonché gli allegati alla suddetta legge;

20. l'art. 6 della l.r. 29 aprile 1988, n. 20 «Istituzione del comitato di intesa Regioni-Enti Locali»;

21. l'art. 15 della l.r. 21 giugno 1988, n. 33 «Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico», nonché l'allegato alla suddetta legge;

22. l'art. 16 della l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria», nonché gli allegati c) e d) alla suddetta legge;

23. la l.r. 16 settembre 1988, n. 49 «Modifica alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica»;

24. il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;

25. l'art. 2 della l.r. 14 aprile 1989, n. 10 «Integrazioni e modifiche dell'art. 9 (consulta provinciale della caccia) della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 e degli artt. 11 e 38 della l.r. 16 agosto 1988, n. 41, recanti norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio»;

26. il primo comma dell'art. 4 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo»;

27. la l.r. 27 luglio 1989, n. 29 «Attuazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale", e della l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione". Ridefinizione delle competenze del settore "Coordinamento per i servizi sociali"»;

28. l'art. 12 della l.r. 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica»;

29. la l.r. 9 settembre 1989, n. 39 «Attuazione l.r. 14 febbraio 1987, n. 10. Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione. Ristrutturazione del settore energia e protezione civile»;

30. la l.r. 2 gennaio 1990, n. 1 «Istituzione del servizio psichiatria presso il settore coordinamento per i servizi sociali»;

31. il terzo comma dell'art. 7 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 «Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza - convenzioni» nonché l'allegato n. 5 alla suddetta legge;

32. la l.r. 8 maggio 1990, n. 32 «Istituzione del servizio "Formazione e sviluppo della professionalità", nell'ambito del settore affari generali della Giunta regionale – Modificazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale"»;

33. l'art. 5, il comma 4 dell'art. 6, nonché gli allegati C, D, E, F, della l.r. 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine»;

34. la l.r. 8 maggio 1990 n. 36 «Riorganizzazione del Settore Sanità ed Igiene»;

35. l'art. 4 della l.r. 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;

36. l'art. 15 della l.r. 10 maggio 1990 n. 51 «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie», nonché l'allegato alla suddetta legge;

37. ....;

38. la l.r. 19 dicembre 1991, n. 41 «Istituzione dei servizi circondariali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Lecco e Lodi»;



39. la l.r. 15 febbraio 1992, n. 7 «Modifica ed integrazione alla l.r. 8 maggio 1990, n. 36. Riorganizzazione del Settore Sanità ed Igiene»;

40. l'ottavo comma dell'art. 3, l'art. 13 e l'allegato a) della l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna»;

41. il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 5 della l.r. 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987»;

42. la l.r. 7 settembre 1992, n. 29 «Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della Giunta regionale - amministrazione generale»;

43. la l.r. 16 gennaio 1993, n. 1 «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni»;

44. la l.r. 16 febbraio 1993, n. 5 «Adeguamento delle disposizioni organizzative della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale e successive modificazioni in relazione agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta regionale", a norma dell'art. 23 dello statuto»;

45. l'art. 22 della l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane» nonché gli allegati a) e b) alla suddetta legge;

46. il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. "Disciplina delle cooperative sociali"»;

47. il primo ed il secondo comma dell'art. 22 della l.r. 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali», nonché gli allegati a) e b) alla suddetta legge;

48. ....;

49. la l.r. 31 luglio 1993, n. 23 «Modifiche ed integrazioni all'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" come modificato ed integrato dalla l.r. 16 gennaio 1993, n. 1»;

50. ....;

51. il primo comma dell'art. 15 e l'art. 17 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36 «Amministrazione dei beni immobili regionali» nonché l'allegato alla suddetta legge.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»**

#### Art. 4

**(Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari)**

1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.

2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

- a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;
- b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;

c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

d) realizzare l'attività di organizzazione delle «banche del tempo» di cui all'articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;

e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività;

f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;

g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.

4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

4-bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici.

6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:

a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;

b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi;

c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.

7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:

a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;

d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;

e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'ado-



zione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.

11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.

12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.

13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15.

15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:
  - c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
  - c2) anziano convivente non autosufficiente;
  - c3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.

16. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso:

- a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15, lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;
- b) definisce le modalità operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi.

17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.

#### Art. 8 (Attività formative)

1. La Regione, in coerenza con i fabbisogni espressi dai mercati del lavoro locale, incentiva azioni formative rivolte ai dipendenti e ai soci delle cooperative finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) qualificazione e riqualificazione connesse alla tipologia dell'impresa;
- b) aggiornamento e specializzazione ai fini del conseguimento di professionalità tecniche e organizzative;
- c) formazione informatica, anche finalizzata al telelavoro.

2. La Regione sostiene le iniziative di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione mediante:

- a) il coinvolgimento delle associazioni di cui all'articolo 2, i consorzi cooperativi e gli organismi di volontariato per realizzare programmi integrati;
- b) la realizzazione di esperienze pilota per la diffusione della cultura cooperativa.

3. Le attività di formazione programmate dalla Regione e dalle Province sono accessibili anche mediante l'accredito di buoni formativi, erogati alle persone ovvero alle imprese ed ai loro consorzi, che devono essere utilizzati presso strutture pubbliche o private accreditate allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale, scelte direttamente dai soggetti interessati. I buoni sono erogati dalle Province.

4. La Regione e gli enti locali provvedono alla diffusione dell'offerta formativa, anche per il tramite delle associazioni di cui all'articolo 2, dei consorzi cooperativi, nonché tramite gli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale, alla diffusione dell'offerta formativa. Le Province svolgono le funzioni di coordinamento, programmazione territoriale e monitoraggio sull'efficacia degli interventi e la qualificazione professionale effettivamente raggiunta.

5. ....
6. ....

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

#### Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5 «Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità»

#### Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo)

1. ....

2. Le associazioni iscritte nei registri di cui alla l.r. 28/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1996 e nel registro di cui alla l.r. 23/1999 che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, in attesa della istituzione dell'apposita Sezione del registro delle associazioni relativa alle associazioni di promozione sociale, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 383/2000.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

#### Nuovo testo dell'art. 8 della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia»

(BUR2008022)

**Legge regionale 14 febbraio 2008 - n. 2**  
**Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano**

(1.1.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Principi)**

1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell'ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

**Art. 2**  
**(Attività)**

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare:
- la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano e dell'insediamento delle loro comunità in Lombardia;
  - le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;
  - l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
  - i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
  - le manifestazioni celebrative sia nel territorio lombardo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti sul territorio lombardo;
  - le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.

**Art. 3**  
**(Concorso regionale delle scuole lombarde e «Giorno del Ricordo»)**

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia indice annualmente un concorso, denominato «Il sacrificio

degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli», riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Lombardia.

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato, e ne fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall'Ufficio di presidenza, nonché due esperti designati dalla presidenza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; possono inoltre essere designati dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, altri due componenti, scelti fra il personale docente, previo accordo con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole secondarie di primo grado della Lombardia entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla struttura consiliare appositamente individuata entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del mese di febbraio dell'anno successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, in occasione della celebrazione del «Giorno del Ricordo» istituito con la legge 92/2004.

4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, a spese del Consiglio regionale della Lombardia, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, con visite al Sacratio di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata-istriana di volta in volta individuati ed accessibili.

5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, il «Giorno del Ricordo», organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

**Art. 4**  
**(Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)**

1. L'approvazione dei programmi di attività, di cui all'articolo 2, concordati con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.

**Art. 5**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 mila.

2. All'onere di euro 100 mila di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» per l'esercizio finanziario 2008.

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.1.9.1.169 «Funzionamento del Consiglio regionale» è incrementata di euro 100 mila.

4. A decorrere dal 2009 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/513 del 5 febbraio 2008)

(BUR2008023)

Com.r. 14 febbraio 2008 - n. 37

(1.1.0)

**Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008», pubblicata nel BURL n. 52, I Supplemento Ordinario del 29 dicembre 2007**

Si riportano i nuovi testi risultanti dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 20 aprile 1995, n. 26 «Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica»**

#### Art. 2

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

1-bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.

1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.

2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

4. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Nor-**

**me concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»**

#### Art. 3

##### (Approvazione dei progetti)

1. La giunta regionale, su proposta di uno o più assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, approva lo schema-tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili.

2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro 30 giorni dal ricevimento, verifica la coerenza degli stessi con i criteri definiti all'art. 4, e rassegna alla giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti.

3. Tale relazione deve in particolare contenere:

- l'analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;
- i costi di realizzazione e le risorse regionali e quelle di eventuali altri soggetti;
- i tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti;
- le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti;
- gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.

3-bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'articolo 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.

3-ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:

- rivestono carattere sperimentale;
- sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.

Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione o dai suoi enti strumentali la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità è integrale, salvo la restituzione del 50% del costo dello studio una volta avvenuto il finanziamento del contributo riconosciuto al progetto. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell'unità regionale per la finanza di progetto, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).

4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui ai commi 2 e 3, approva i progetti da finanziare previo parere della commissione consiliare competente. Al provvedimento di approvazione, che entro cinque giorni è comunicato al Consiglio regionale, è allegata una scheda nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
- le risorse diverse da quelle regionali che si prevedano possano essere impiegate;
- i soggetti beneficiari di contributi ed i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;



- d) la localizzazione territoriale degli interventi;
- e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
- f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.

5. I lavori per la realizzazione dei progetti devono iniziare entro i termini previsti nel piano finanziario dei progetti approvati, pena la revoca dei contributi, adottata previa diffida ad adempiere, con provvedimento della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro cinque giorni dall'adozione.

6. L'approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere e tiene luogo della manifestazione di volontà da parte della regione in funzione dell'intesa ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 616/77 e successive modificazioni, nonché dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ove occorra, ai fini di una più celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l'approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell'opera.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 3 della l.r. 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria»**

#### **Art. 3 (Forme di contrattazione)**

1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:

- a) pubblico incanto;
- b) licitazione privata, appalto concorso;
- c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;
- d) .....

2. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.

3. ....

3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:

- a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;
- c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

4. ....

5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla so-

glia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

6. ....

7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007») nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.

7-bis. ....

7-ter. ....

7-quater ....

7-quinquies ....

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 1, 3 e 16 della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»**

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:

- a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:
  - 1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - 2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;
  - 3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio;
  - 4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalità di utilizzo del mezzo pubblico;
  - 5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;
  - 6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;
  - 7) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
  - 8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;



- 9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
- 10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997;
- 11) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;
- 12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
- 12 bis) l'innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all'integrazione modale e tariffaria, all'erogazione di servizi informativi ai cittadini;
- b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
- c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'art. 15.
- h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;
- j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
- k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
- k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico-ricreative;
- k ter) approva il Piano Regionale dell'Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems).

2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:

- a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali;
- b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 6;
- b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1 bis);
- c) assegna ed eroga alle comunità montane ed ai comuni montani contribuiti per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi previsti dall'art. 41 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994);
- d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
- e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;
- f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'art. 11 del d.lgs. 422/1997;
- g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 616/1977 e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
- h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;
- i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici);
- j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;
- k) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio.

### Art. 3

#### (Funzioni della Regione)

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

- a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;
- b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;
- c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
- d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;
- e) definisce, secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2 del d.lgs. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;
- f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997;
- g) regola i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;

**Art. 16**  
**(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)**

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.

1 bis. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire alla Regione il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981 è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto all'uopo nominato. Per le ferrovie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il direttore dell'azienda all'uopo nominato.

3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo del comma 51 bis dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»**

51 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 41 bis e 41 ter del presente articolo l'individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l'intervento è realizzato, e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Ai fini di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un'apposita convenzione.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 «Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF»**

**Art. 3**  
**(Funzioni e attività)**

1. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore agricolo, comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole ed alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.

2. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale ed al territorio rurale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale e le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.

3. L'ERSAF sviluppa le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche in collaborazione con le altre realtà pubbliche e private.

4. L'ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, agroalimentare ed agroforestale.

5. L'ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 2 e 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»**

**Art. 2**  
**(Strumenti della programmazione negoziata)**

1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;
- b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
- c) il Contratto di Recupero Produttivo;
- d) l'Accordo di Programma.

2. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1 e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi dell'articolo 6 bis.

**Art. 6**  
**(Accordo di programma)**

1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

2. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
- b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.

4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.

5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma, costituiscono il comitato per l'accordo di programma. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

6. Al comitato di cui al comma 5 compete:

- ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche;
- proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;
- valutare le istanze di adesione dei privati all'accordo di programma.

7. L'accordo di programma prevede:

- il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi e la data di conclusione prevista;
- la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- le modalità di attuazione;
- gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- le sanzioni per gli inadempimenti;
- l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.

8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia.

9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le attività di esecuzione dell'accordo secondo le modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi. Le modifiche planivolu-

metriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modificano gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.

10. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie a rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal Consiglio regionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

11. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

11 bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, il Collegio di vigilanza approva una relazione finale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l'accordo.

12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché al collegio di cui al comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000.

13. ....

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 26 della l.r. 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana»**

#### **Articolo 26 (Contenuto dei progetti)**

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 27, comma 4, possono riguardare in particolare:

- apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;
- bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale;
- potenziamenti degli apparati radio;
- rimovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
- collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
- modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;



- f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
- g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
- h) realizzazione di servizi per l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, tele sorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole nonché dell'agglomerato urbano e delle abitazioni isolate, anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell'ordine;
- k bis) incremento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio;
- l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 1 e 9 della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 «Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali»**

**Art. 1  
(Finalità e competenze della Regione)**

1. La presente legge disciplina le attività di controllo sul territorio, nonché la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d'attività comunque denominati in Lombardia.

2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare:

- a) sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza;
- b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF;
- c) sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite ad ERSAF.

3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti:

- a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
- b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
- d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate

all'esportazione verso Paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da Paesi terzi;

- e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;
- f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonché l'accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;
- g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;
- h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
- i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;
- j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata;
- k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'articolo 3;
- l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente, o a mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;
- m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002;
- n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;
- o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali.

3 bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF.

4. La Regione, nell'attività di ricerca, sperimentazione ed indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.

**Art. 9  
(Disposizioni finali e transitorie)**

1. La competente struttura regionale procede d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a iscrivere al registro regionale fitosanitario i soggetti già iscritti nel registro ufficiale dei produttori e nei registri ufficiali dei fornitori, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 5 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della l. 987/1931 ed i



certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono sostituite d'ufficio.

3. Le domande di autorizzazione al vivaismo o di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il provvedimento finale, vengono definite con le disposizioni dell'articolo 5.

4. Sono iscritti di diritto al registro regionale degli ispettori fitosanitari i funzionari regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di ispettore fitosanitario.

5. La Regione definisce con regolamento:

- a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 5;
- c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
- d) la definizione del regime tariffario previsto dalla direttiva n. 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;
- e) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n) e la definizione dei corrispettivi;
- f) le condizioni, le modalità, i termini nonché le procedure per l'applicazione dell'articolo 4, comma 4 per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
- g) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

6. La Regione attraverso le strutture organizzative cui sono attribuiti i compiti assegnati al servizio fitosanitario regionale, autorizza, nelle more dell'approvazione di una disciplina nazionale, l'uso del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno prodotti sul territorio regionale, verificando la conformità dei processi di trattamento fitosanitario allo standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO, n. 15.

6 bis. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall'articolo 13 *quinquies* della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali indicati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, applicando il tariffario europeo standard di cui all'allegato VIII bis della medesima direttiva.

6 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all'articolo 1, comma 2 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»**

#### **Art. 4 (Tutela e trasformazione del bosco)**

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il

territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

3. ....

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 11, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;
- b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comporti incremento di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.

6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ad interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

6 bis. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:

- a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
- b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, definisce:

- a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
- c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
- d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
- e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007»**

#### Art. 1

**(Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)**

1. Gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali indicati nell'elenco di cui all'allegato A costituiscono, con la Regione, il sistema regionale. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:

- a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- b) i soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale; la rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti; i rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni; la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti;
- c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
  - 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
  - 2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
- c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 1 per:

- 1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse;
- 2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.

3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stipulate entro il 1° luglio 2007. A tal fine la Giunta regionale approva gli elementi essenziali per la definizione degli schemi di convenzione tipo.

4. La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari.

5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 bis è aggiunta la seguente:
 

«d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;
- b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:

#### «Art. 79 bis

(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)

1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

#### Art. 79 ter

(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)

1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.».

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 3 e 9 della l.r. 8 novembre 2007, n. 27 «Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»**

#### Art. 3

**(Determinazione del canone di locazione sopportabile)**

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'Allegato A. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'Allegato B.

3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'Allegato 1 del r.r. 1/2004. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione sopportabile, il limite ISE-ERP non può essere inferiore al prodotto dell'ISEE-ERP per il PSE, come definiti dall'Allegato 1 del r.r. 1/2004.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

- a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000 euro. In tale area, fino a 8.000 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001 e 9.000 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddebita, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;
- b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000 euro;
- c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001 a 28.000 euro;
- d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 28.000 euro.

In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 28.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla precedente lettera c).

5. Il canone di locazione supportabile è applicato come segue:

- a) i nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'Allegato B. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000 euro e inferiore a 9.000 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge;
- b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70 euro;
- c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 110 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 22 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro;
- d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa.

6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'Allegato B, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per modificare il costo convenzionale di cui all'Allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione al pregio e/o allo stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative. In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

7. Agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi di cui all'articolo 23 del r.r. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

8. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di ERP, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

9. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 del r.r. 1/2004.

10. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio, i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

11. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.

## Art. 9 (Vendita del patrimonio)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985.

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno ERP destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui alla l.r. 31/1985.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valoriz-



zazione e la razionalizzazione del patrimonio di ERP, anche congiuntamente al piano di cui all'articolo 11 bis della l.r. 31/1985. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso.

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche ai fini di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

- a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'articolo 13, comma 9 del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;
- b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegna-

tario di unità abitativa di ERP interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10 si procede con le seguenti modalità:

- a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative ERP e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità a coloro che abitano nello stesso quartiere;
- b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da ERP, giovani coppie come definite all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;
- c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'unità abitativa libera.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo non sono soggette a limiti e restrizioni per le successive vendite nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo, deve essere inserito, a pena di nullità, l'esercizio del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative ERP non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile ERP, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.